



TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE

Sezione Prima Civile

Il Giudice, dott. Simone Iannone,

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 06.03.2019, provvede nei termini che seguono.

Preliminarmente, occorre pronunciarsi in merito alle questioni preliminari relative all'intervento di **[Redacted]**, tutore provvisorio rimosso, ma in regime di *prorogatio ex lege*, nonché al perfezionamento del processo notificatori ai parenti entro il IV grado ed agli affini entro il II dell'interdicendo, come prescritto dall'*art. 713 c. II c.p.c.*

Con riguardo all'ammissibilità dell'intervento di **[Redacted]**, quale tutore provvisorio, attualmente rimosso *ex art. 384 c.c.* con provvedimento del Giudice Tutelare del 12.02.2019 – comunicato allo scrivente ufficio il 15.02.2019 – ma in *prorogatio ex lege*, avvenuto con comparsa costitutiva esso deve considerarsi inammissibile.

Con l'intervento – avvenuto con comparsa costitutiva del 05.03.2019 – egli ha agito nuovamente per la tutela di un interesse proprio e non dell'interdicendo; a tal fine, si richiamano, sul punto ed interamente, proprio le motivazioni dell'ordinanza del 21.06.2018, con la quale ne era stata disposta l'estromissione dal presente procedimento.

L'inammissibilità del proprio intervento, oltretutto, oggi si manifesta ancor più evidente, in quanto intervenuta finanche dopo il provvedimento di rimozione del Giudice Tutelare e d'altronde il regime di *prorogatio ex lege*, indicato chiaramente dal Giudice Tutelare, sussiste solo per non lasciare sprovvisto di tutela l'interdicendo per il tempo occorrente per la nomina di un nuovo tutore provvisorio e non di certo per conferire, al tutore rimosso, una legittimazione processuale attiva ad intervenire nel presente procedimento *iure proprio*.

Pertanto, allo stato, non possono ritenersi sussistenti i presupposti per una sua valida costituzione nel presente giudizio.

D'altronde, va altresì rilevato come le domande formulate con l'intervento vanno pressoché a sovrapporsi a quelle avanzate tramite reclamo al Tribunale in composizione collegiale avverso il provvedimento di rimozione, onde sussistono finanche dubbi sulla competenza dello scrivente giudice ad “*annullare*”, “*revocare*” o anche solo “*non recepire*” il provvedimento di rimozione del Giudice Tutelare.



Questo, peraltro, in disparte delle ragioni di merito che hanno portato alla sua rimozione e sulle quali, lo si ribadisce, lo scrivente Giudice, in funzione di giudice istruttore del procedimento di rimozione, non è competente – né tenuto – a pronunciarsi, atteso come la disposizione di cui all'*art. 384 c.c.*, invocata dagli istanti per richiederne la rimozione, indica chiaramente il Giudice Tutelare quale Ufficio deputato a valutare il comportamento del tutore (e, conseguentemente, anche del tutore provvisorio che, per ovvie ragioni e per l'incarico che riveste, ha pari dignità processuale rispetto a quello definitivo).

Questi, infatti, previo giuramento e formalizzazione della nomina, si interfaccia, nell'adempimento dei propri doveri d'ufficio, principalmente, se non esclusivamente, con il Giudice tutelare, il quale ha, pertanto, gli strumenti conoscitivi per valutarne l'operato *ex art. 384 c.c.*

Il Giudice istruttore del procedimento di interdizione, invece, è deputato unicamente ad istruire la domanda di interdizione sino alla pronuncia definitiva, onde la disposizione di cui all'*art. 717 c. II c.p.c.* – laddove si parla di revoca, anche d'ufficio – può essere semmai invocata in relazione a tutte le ipotesi in cui vengano meno, *ex post*, i fatti costitutivi posti alla base della domanda di interdizione (sostanzialmente, l'incapacità di provvedere ed attendere ai propri interessi), nel corso del procedimento di interdizione.

In buona sostanza, come la nomina *ex art. 717 c. I c.p.c.* partecipa del presupposto della presunta incapacità dell'interdicendo, che diviene definitiva solo in seguito alla delibazione collegiale e che richiede di intervenire prontamente per nominare un soggetto che lo rappresenti negli atti giuridici e di vita quotidiana sino alla sentenza definitiva (non potendo, il corso del tempo necessario per la pronuncia definitiva, andare a suo detrimento) così, parimenti, ove nel corso delle attività processuali si constati il venir meno dei fatti costitutivi che ne giustificarono la nomina, si potrà procedere alla revoca, con riespansione piena e perfetta della capacità d'agire dell'interdicendo.

In tal senso, pertanto, si potrà, propriamente, parlare di “*revoca*” *ex art. 717 c. II c.p.c.*

Diversamente, laddove vengano contestati al tutore provvisorio comportamenti annoverabili tra quelli descritti dalla norma di cui all'*art. 384 c.c.*, che attengono al merito del suo operato – sul quale, lo si ripete, lo scrivente Giudice non può pronunciarsi – com'è accaduto nella vicenda in oggetto, non v'è dubbio alcuno come il Giudice tutelare sia l'Ufficio giudiziario competente per l'adozione del provvedimento di “*rimozione*”.

Per quanto concerne, invece, la seconda questione preliminare, relativa al processo notificatorio *ex art. 713 c. II c.p.c.*, del quale l'Avv. **[REDACTED]** anche per delega dell'Avv. **[REDACTED]**, hanno contestato la ritualità, per aver il pubblico ministero notificato oltre il termine – definito perentorio – ai parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo, va precisato come, invece, lo stesso si sia ritualmente perfezionato.



La Procura della Repubblica, infatti, ha compiutamente notiziato i parenti e gli affini entro il grado previsto dalla legge, come emerge dalle compiute notifiche depositate in atti (a ben 31 parenti dell'interdicendo).

A tale riguardo, infatti, si ricorda come i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo non sono contraddittori necessari nel procedimento di interdizione – come più volte sottolineato anche dalla giurisprudenza di legittimità, oltre che di merito – e d'altronde non può pretendersi che il ricorrente, in questo caso coincidente con l'Ufficio del Pubblico Ministero, debba procedere ad una minuziosa e dettagliata loro ricerca sino al grado previsto dalla legge e, per l'effetto, pensare che l'omessa notificazione ad uno di costoro o, la tardiva notificazione oltre il termine dato dal Giudice, possa invalidare l'intero processo notificatorio.

Infatti, se si muove dal pacifico presupposto della loro non necessarietà della partecipazione al giudizio di interdizione, risulta evidente, in primo luogo, la non applicazione della disposizione di cui all'*art. 102 c.p.c.*, la quale impone al Giudice di integrare il contraddittorio d'ufficio, senza, pertanto, che vi sia una richiesta in tal senso dalle parti; in secondo luogo, l'interesse a sollevare siffatta eccezione non potrà che essere solo delle parti omesse (oltretutto, nel caso di specie, solamente una), o nei confronti delle quali, eventualmente, il ricorso sia stato notificato oltre i termini stabiliti e purché le stesse dimostrino di aver subito un concreto pregiudizio nell'esercizio del loro facoltà di intervenire nel presente procedimento, ma non certamente di chi, costituitosi (**[REDACTED]**), ha già propriamente spiegato le proprie difese.

Inoltre, in disparte della suesposta considerazione, ancor più dirimente è il rilievo che, ai sensi dell'*art. 153 c.p.c.*, i termini previsti dalla legge sono definiti come ordinatori, salvo che la legge li qualifichi espressamente come perentori.

A tale riguardo, infatti, nel caso di specie non sussiste alcuna perentorietà espressamente stabilita dalla legge, atteso come l'*art. 713 c. II c.p.c.* nulla dispone in tal senso e, conseguentemente, il termine di 60 giorni previsto dall'ordinanza del 21.06.2018, per la notifica ai parenti entro il quarto grado ed agli affini entro il secondo, ex *art. 713 c.p.c.*, deve necessariamente intendersi come ordinatorio.

Pertanto, dal mancato rispetto del termine entro il quale avrebbe dovuto essere effettuata la notificazione, non può ricavarsi nullità alcuna, atteso come la stessa risulta essersi perfezionata, nei confronti dei soggetti indicati dettagliatamente, entro la data dell'udienza fissata, ovvero il 06.03.2019, rendendo, così, edotti i parenti di tale notifica e così consentire loro l'eventuale e consapevole partecipazione al giudizio.

Ciò premesso, lo scrivente Giudice ha effettuato l'esame dell'interdicendo in data 06.03.2019 (il quale, peraltro, è validamente e processualmente assistito, rappresentato e difeso dall'Avv. **[REDACTED]**, in qualità di curatore speciale nominato con ordinanza del 21.06.2018 ed intervenuto nel presente giudizio



con comparsa costitutiva), recandosi al di fuori della struttura del Tribunale, come da verbale di udienza redatto in pari data.

L'esame è avvenuto dalle ore 15.43 alle ore 15.58, dopo essersi recati fuori dall'edificio del Tribunale ed all'interno del veicolo posteggiato con il quale **Giuseppe Esposito** era stato ivi condotto, alla presenza della Sig.ra **Francesca Esposito**, moglie dell'interdicendo, del badante dell'interdicendo, qualificato come tale dalla Sig.ra **Francesca Esposito**, nonché di **Luca Esposito**, il figlio, ciò al fine di evitare che l'interdicendo potesse subire turbamenti emotivi particolarmente intensi a causa della patologia di cui soffre (demenza del tipo Alzheimer) e causati dalla necessità di recarsi presso l'Ufficio dello scrivente magistrato e, quindi, in un ambiente a lui non familiare.

All'esame hanno anche presenziato i difensori delle parti in causa, gli Avv.ti Francesco Mandara, Pasquale Coppola e **Antonio Coppola**, nonché il Curatore Speciale dell'interdicendo, l'Avv. **Antonio Coppola**.

Lo scrivente Giudice, dopo aver chiesto all'interdicendo il suo nome ed il suo cognome, il suo stato di salute e la ragione per la quale si trovava lì, avendo constatato come lo stesso non sia riuscito a fornire risposta alcuna, ad orientarsi nel tempo e nello spazio, né a riconoscere le persone circostanti, salvo alzare la mano non appena ha intravisto il figlio Davide, ritiene necessario, ai fini della tutela degli interessi personali e dei rilevanti interessi patrimoniali dell'interdicendo (numerose proprietà immobiliari, nonché la gestione di una partecipazione sociale maggioritaria della Società **Esposito S.p.A.**, della quale è socio di maggioranza), procedere, con urgenza, alla nomina di un nuovo tutore provvisorio che sostituisca quello rimosso con il più volte citato provvedimento del Giudice Tutelare.

A tale riguardo, lo scrivente Ufficio ha formalmente e prontamente richiesto, in data 18.02.2019 – con comunicazione allegata agli atti telematici – al Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti ed esperti revisori contabili di Salerno, un nominativo di persona idonea ad assumere l'incarico *de quo*.

Il Consiglio, il 26.02.2019, ha fornito il nominativo del DOTT. **ANTONIO COPPOLA**, del quale lo scrivente Giudice ha, successivamente, richiesto idoneo *curriculum* al fine di poter accertarne l'idoneità, *ex ante* richiesta con la comunicazione del 18.02.2019, ad assumere l'incarico di tutore provvisorio per adempiere ai compiti specifici che il caso in esame richiede.

A tale riguardo la necessità di rivolgersi, nuovamente, ad un soggetto estraneo all'ambito familiare (più precisamente, un parsona che svolge la professione di commercialista), al fine di conferirgli le funzioni di tutore, è stata suggerita, oltre che dal persistente ed evidente contrasto familiare, proprio dal provvedimento della Procura della Repubblica del 08.06.2018, in atti, con il quale è stata parimenti evidenziata l'accesa conflittualità emersa tra i parenti dell'interdicendo.

Pertanto, l'opportunità di rivolgersi nuovamente a persone esterne alla famiglia si ravvisa nel persistente forte contrasto familiare che contraddistingue la controversia in oggetto e che, successivamente alla nomina del precedente tutore, si è notevolmente acuito, sino al punto da provocarne la rimozione,



come si evince dal provvedimento emesso dal Giudice Tutelare (il riferimento è alla presentazione di un considerevole numero di istanze da parte di tutti i familiari interessati a far data dalla nomina del 21.06.2018 ed aventi, per contenuto, varie doglianze mosse avverso il precedente tutore provvisorio).

Per tali motivi, si ritiene opportuno nominare quale tutore provvisorio dell'interdicendo, **GERARDO TORRELLI**, il **DOTT. STEFANO CRIVELLO**, con studio in Salerno, alla via Torretta n. 12 (mail: stefano.crivello@comunicazioni.it);

Infine, lo scrivente Giudice, dopo aver proceduto all'esame dell'interdicendo ed aver constatato, *prima facie* e salvo ulteriore approfondimento istruttorio – del quale si darà subito conto – come lo stesso pare versare in uno stato di abituale infermità di mente, tale da incidere significativamente sulla propria capacità di intendere e di volere, ritiene comunque opportuno disporre una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare compiutamente il grado di incapacità del SIG. **GIUSEPPE TORRELLI**, e, se del caso, confermare quanto già constatato in sede di esame, all'uopo nominando la **DOTT.SSA NALEZIA LICUORI**, con studio in **Corso G. Giugino, 2** in **Fiorenzuola**;

Ciò premesso,

PQM

conferma l'ordinanza di estromissione del Dott. **Stefano Crivello**, resa il 21.06.2018, per le ragioni di cui in parte motiva;

visto *l'art. 717 c. I c.p.c.*,

nomina, quale tutore provvisorio dell'interdicendo, **GERARDO TORRELLI**, il **DOTT. STEFANO CRIVELLO**, con studio in Salerno, alla via Torretta n. 12 (mail: stefano.crivello@comunicazioni.it pec: stefano.crivello@comunicazioni.it);

dispone che il nominato tutore provvisorio, **DOTT. STEFANO CRIVELLO**, provveda alla formalizzazione della nomina ed agli adempimenti prescritti dalla legge, presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Nocera Inferiore e prenda, così, il pieno possesso delle funzioni conferitegli;

nomina quale C.T.U. la **DOTT.SSA NALEZIA LICUORI**, affinché risponda ai quesiti dappresso indicati:



“visti gli atti, compiuti i necessari esami, acquisita eventuale documentazione presso strutture sanitarie pubbliche ed informazione presso i sanitari che hanno avuto in cura l'interdicendo, [REDACTED],

1. se lo stesso sia affetto, in conseguenza delle patologie di cui soffre, da uno stato psicopatologico che ne compromette la capacità di intendere e di volere e gli impedisce la cura dei propri interessi, o comunque lo espone al rischio di abusive influenze da parte di terzi sui suoi processi volitivi,
2. precisando, in caso positivo, la natura di tale patologia e le eventuali possibili cure;
3. dica, inoltre, il CTU se l'interdicendo sia in grado, sotto il profilo della capacità mentale, di gestire autonomamente somme di denaro, di valutare la congruità di una spesa in relazione alle proprie esigenze e disponibilità economiche, di occuparsi della cura della propria salute e del proprio ingente patrimonio, formato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da numerosi immobili di proprietà, nonché dalla partecipazione sociale maggioritaria nella Società [REDACTED],
4. dica, in caso negativo, quali siano gli atti della vita quotidiana che l'interdicendo è, o non è, in grado di compiere autonomamente”;

Fissa per il conferimento dell'incarico al nominato C.T.U., **DOSSA VALERIA LIGUORI**,
l'udienza del **05.06.2019 ore di rito**.

Si comunichi alle parti costituite, **al PM in sede**, al **DOSSA STEFANO CRISTOFORO** ed alla **DOSSA VALERIA LIGUORI**

Nocera Inferiore, 08/03/2019

Il Giudice
Dott. Simone Iannone

